



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 28/04/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2004, n. 564

Disposizioni per i movimenti interni ai fini di macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

L'OM 11 maggio 2001 del Ministero della Salute, recante misure urgenti di profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue), ha previsto l'attuazione di un Piano Nazionale di Sorveglianza virologica, entomologica e clinica.

A seguito dell'insorgenza di focolai di malattia sul territorio regionale, manifestatisi a partire dalla fine di agosto 2002 il Ministero della Salute ha esteso l'obbligo della vaccinazione dei ruminanti delle specie sensibili a tutto il territorio regionale della Puglia, conformemente alla Decisione della Commissione europea 2001/141/CE;

Con delibera di giunta n. 1411 del 30/09/2002 è stato adottato il piano straordinario di vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sul territorio regionale per l'anno 2002.

Con delibera di giunta n. 246 dell'11/03/2003 è stato adottato il proseguimento dei Piani di Sorveglianza sierologica e di vaccinazione nei confronti del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia per l'anno 2003 e successivi.

La II campagna nazionale di vaccinazione conclusasi nel mese di giugno 2003 non ha raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle autorità di controllo e pertanto, come risulta dall'allegato IV ai "Criteri e Disposizioni per lo spostamento degli animali" parte IV allegato 1 all'O.M. 11 maggio 2001, modificato con nota prot. n. 608/BT/3800 del 13/10/03, tutte le province della Regione Puglia rientrano tra quelle classificate a rischio più elevato e con maggiori limiti alle movimentazioni delle specie sensibili;

Come stabilito dal Ministero della Salute con nota prot. n. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 deve essere avviata la III campagna vaccinale Blue Tongue anno 2003/2004;

Con delibera di giunta n. 326 del 25/03/2004 è stato adottato il proseguimento dei Piani di Sorveglianza sierologica e di vaccinazione nei confronti del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia per l'anno 2004 e successivi.

Parte delle dosi di vaccino richieste dalla Regione Puglia per la esecuzione della profilassi obbligatoria per la Febbre catarrale degli ovini III campagna nazionale, sono state inviate dal CESME all'Istituto

Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, dove il vaccino è conservato e stoccato, in data 26 febbraio 2003, e cioè a soli 60 giorni dal termine di chiusura della campagna stessa termine fissato al 30 aprile 2003.

La realizzazione della profilassi obbligatoria è una necessità inderogabile al fine di dare garanzie di sicurezza sanitaria alla comunità interessata senza compromettere i livelli di movimentazione e gli scambi economici;

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 608/BT/1771 del 22 maggio 2003 recante come oggetto allegato O.M. 11 maggio 2001 - Disposizioni per lo spostamento degli animali, ha sottolineato che... "per quanto riguarda la movimentazione in ambito regionale, di fronte a particolari problematiche locali, la singola Regione interessata può consentire gli spostamenti degli animali sensibili, purchè si assuma la responsabilità di eventuali ricadute negative sul territorio regionale e nazionale".

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 608/BT/3501 del 19 settembre 2003 e successivamente con nota prot. n. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 ha dettato le disposizioni in materia di movimentazione di specie sensibili alla Febbre Catarrale degli ovini. In ottemperanza alle suddette disposizioni, qualsiasi movimentazione che coinvolga animali delle specie sensibili è vincolata inequivocabilmente alla effettuazione della profilassi vaccinale, da almeno 30 giorni e da non più di 12 mesi, di tutti gli animali presenti in azienda, nonché, qualora non si raggiunga l'obiettivo di copertura vaccinale dell'80% della popolazione sensibile entro il 30 aprile p.v., anche alla mancata circolazione virale da almeno 60 giorni.

La Decisione della Commissione n. 2003/828/CE del 25 novembre 2003 all'art 4 "Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni ai fini di macellazione" ha stabilito che l'Autorità competente possa concedere una deroga al divieto di uscita a partire da una zona soggetta a restrizioni per le spedizioni di animali destinati alla macellazione, dettandone le modalità.

In data 5 febbraio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Province autonome con nota prot. n. 455/A4SAN ha evidenziato la necessità di provvedimenti finalizzati alla movimentazione degli animali sensibili.

Questo Assessorato con nota prot. n. 24/6082/4 del 19 febbraio 2004, sentito il parere della Unità di Crisi regionale per la Blue Tongue istituita con determinazione dirigenziale n. 396 del 13 novembre 2000 e al fine di limitare i danni al settore zootecnico ha inviato al Ministero della Salute una proposta per movimentare ai soli fini della macellazione gli animali sensibili nel territorio della Regione Puglia.

A tutt'oggi il Ministero della Salute non ha dato alcun riscontro.

"COPERTURA FINANZIARIA"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti creditorî potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti non transitano nel bilancio regionale.

Il Dirigente responsabile d'Ufficio

Dr. Onofrio Mongelli

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

- L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta

regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente istruttore e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di disporre che i Servizi Veterinari delle AAUUSLL applichino le "Disposizioni per i movimenti interni ai fini di macellazione degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Puglia" allegate alla presente.

- Di dare mandato al dirigente del Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute ed alle AAUUSLL e di modificare le suddette disposizioni in qualsiasi momento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica della malattia nel territorio regionale.

- Di disporre che le AAUUSLL verifichino costantemente e capillarmente il rispetto di tali disposizioni.

- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Allegato

"Disposizioni per i movimenti interni ai fini di macellazione degli animali sensibili sul territorio regionale"

q viene consentita la libera movimentazione delle specie sensibili alla Blue Tongue ai soli fini della macellazione alle seguenti condizioni.

1) Gli animali che devono essere avviati alla macellazione devono essere sottoposti con esito favorevole a visita clinica nelle 24 ore che precedono la movimentazione.

2) Gli animali devono essere movimentati sotto vincolo sanitario e previo accordo telefonico tra le AAUUSLL interessate esclusivamente nelle ore diurne. Il carico degli animali inoltre deve avvenire nelle ore diurne.

3) Gli animali devono essere scortati durante la movimentazione dal Mod. 4, sul quale oltre ai dati identificativi deve esser specificato dal veterinario ufficiale il vincolo alla macellazione e l'esatta

ubicazione del macello di destinazione.

4) Gli animali oggetto di movimentazione devono essere inviati direttamente al macello, non essendo consentita la permanenza presso alcuna stalla di sosta.

5) I Servizi veterinari competenti per l'allevamento di origine devono inviare, via fax, entro 24 ore, copia dei Mod. 4 ai servizi veterinari competenti per il macello di destinazione.

6) Giunti nel macello di destinazione, gli animali devono essere macellati prontamente.

7) Il Veterinario ufficiale del macello di destinazione deve inviare ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine, entro 24 ore dall'avvenuta macellazione, copia del Mod. 4, indicando l'ora ed il giorno in cui gli animali sono stati macellati.

Si sottolinea che:

Tali disposizioni riguardano le movimentazioni per soli fini di macellazione esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.

Le suddette disposizioni potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica della malattia nel territorio regionale.